

COMUNE DI CARANO

PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO TAXI E
AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE***

Approvato con delibera C.C. nr. 13 dd. 06.06.2003. In vigore col 09.07.2003.

INDICE

- art.1 - disciplina del servizio*
- art.2 - definizione del servizio*
- art.3 - organico dei veicoli*
- art.4 - condizioni di esercizio*
- art.5 - ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*
- art.6 - requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio*
- art.7 - modalità per il rilascio delle autorizzazioni*
- art.8 - contenuti del bando*
- art.9 - commissione consultiva comunale*
- art.10 - attività delle commissioni di concorso*
- art.11 - presentazione delle domande*
- art.12- assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione*
- art.13 - titoli di preferenza*
- art.14 - inizio del servizio*
- art.15 - trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione*
- art.16 – comportamento del conducente in servizio*
- art.17 - interruzione del trasporto*
- art.18 - trasporto portatori di handicap*
- art.19 - idoneità dei mezzi*
- art.20 - tariffe*
- art.21 - turni ed orari di servizio*
- art.22 - trasporti bagagli e animali*
- art.23 - forza pubblica*
- art.24 - vigilanza*
- art.25 - diffida*
- art.26 - sanzioni*
- art.27 - sospensione della licenza o dell'autorizzazione*
- art.28 - revoca della licenza o dell'autorizzazione*
- art.29 - decadenza della licenza e dell'autorizzazione*
- art.30 - procedimento sanzionatorio*
- art.31 - abrogazione norme precedenti*
- art.32 - entrata in vigore*

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, nr. 21 (*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*).

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616;
- b. dal D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni e integrazioni (*nuovo Codice della Strada*);
- c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada*);
- d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e. dal D.M. 15 dicembre 1992, nr. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, nr. 104;

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3 ORGANICO DEI VEICOLI

L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

- a. servizio di taxi con autovettura: nr. **1 (uno)** licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- b. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura e pulmino fino a nr. 9 posti: nr. **5 (cinque)** autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.

Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda, anche esterne al territorio del Comune, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 9.

ART. 4 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, nr. 21.

La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge nr. 21/92.

È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. nr. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "*servizio pubblico*" o "*N.C.C.*" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. nr. 21/92, qualora istituito.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali); per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa.

È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato

per il prelevamento.

ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati della Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

ART. 7 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca uno o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito, di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Unione Europea.

ART. 8 CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda
- c. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

ART. 9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

È costituita con provvedimento del Responsabile del Servizio la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione è composta da:

- Funzionario Responsabile del Servizio competente per materia o suo delegato che la presiede;

- Da un rappresentante di categoria artigianale;
- Da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- Da un rappresentante del Servizio Comunicazioni e Trasporti della P.A.T.;
- Da un addetto al Servizio di Polizia Municipale.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune **entro 15 giorni** dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del Servizio provvede automaticamente.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del quarto comma dell'art. 4 della legge 21/92. La commissione consultiva svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione resta in carica per **4 (quattro)** anni dall'atto di nomina.

La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.

La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

ART. 10 ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Le commissioni di concorso, di cui all'art. 9, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
- c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento;
- d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2. essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, nr. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
4. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a. l'essere incorso in condanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- e. l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di **3 (tre)** anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno

essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

La licenza/autorizzazione ha validità annuale, e si intende prorogata di anno in anno qualora, entro il 31 dicembre, sia presentata al Comune dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti.

ART. 13

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.

In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato della Unione Europea.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART. 14

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 15

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza o l'autorizzazione sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni prevenute "*mortis causa*", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo,

qualora istituito, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, nr. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferite o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 16

COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.

È fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli

stessi imputabili a norma di legge.

ART. 17 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 18 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, nr. 384.

ART. 19 IDONEITÀ DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in campo agli organi della M.C.T.C. la Commissione consultiva di cui all'art. 10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 20 TARIFFE

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate periodicamente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

ART. 21 TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Responsabile del Servizio.

ART. 22 TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 23 FORZA PUBBLICA

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinari da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 24 VIGILANZA

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

ART. 25 DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 26 SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b. con la sospensione decadenza e revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 27 SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

La sospensione deve essere preceduta da un richiamo scritto che precisi i motivi del medesimo.

ART. 28 REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 30
- b) quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17 del presente Regolamento
- c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento,
- e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio

- f) quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio,
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13.

ART. 29

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza nei seguenti casi.

- a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento,
- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa,
- d. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- e. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa)

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 30

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione revoca e decadenza sono iniziati di regola sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti difatti che prevedano la sospensione la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Comune, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di sospensione o revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 31

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale con deliberazione consiliare nr. 1 dd. 24.03.1960.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 7, comma 7 dello Statuto comunale.

COMUNE DI _____ (TN)
CAP. _____ — TEL _____ — FAX _____

N. di prot. _____

Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli e/o esami per l'assegnazione di n° _____ autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 1

Viene indetto concorso pubblico per titoli e/o esami per l'assegnazione della autorizzazione comunale di seguito indicata:
n° _____ per il servizio di noleggio con conducente, con autovetture abilitate al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.

Art. 2

L'ammissibilità al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio con conducente con autovettura è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana
2. condotta incensurata ed assenza di procedimenti fallimentari in corso;
3. titolo di studio: scuola media inferiore per i nati dopo il 01.01.1955 e scuola elementare per i nati anteriormente tale data;
4. idoneità fisica al servizio;
5. il titolare, i dipendenti e/o i collaboratori familiari che esercitano servizio devono essere in possesso della patente e del CAP relativi al tipo di veicoli usati.
6. iscrizione nel Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di Trento;
7. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento;
8. partita IVA.;
9. disponibilità del mezzo di proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
10. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge;
11. avere la rimessa sul territorio comunale;

La persona fisica titolare di un'autorizzazione di "noleggio con conducente" non può essere titolare di altra licenza "taxi".

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione redatta in bollo, deve essere indirizzata al Comune di _____.
In ogni caso la domanda di partecipazione al concorso dovrà specificare, elencandoli, il

possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;
2. idoneità morale (non soddisfa tale requisiti chi sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione)
3. assenza di condanne e procedimenti in corso in applicazione della normativa antimafia,
4. assenza di procedimenti fallimentari definiti o in corso
5. idoneità fisica al servizio
6. possesso di patente di guida e CAP;
6. non avere trasferito la titolarità di analoga autorizzazione comunale negli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di altri comuni
7. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente
8. avere la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti qualora non dichiarati nella domanda

L'Amministrazione comunale acquisirà d'Ufficio, ai sensi delle disposizioni vigenti, la documentazione relativa alla buona condotta, al Casellario giudiziale, ai carichi penali pendenti, alla posizione antimafia.

La firma in calce alla domanda sarà effettuata con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

La formazione della graduatoria degli idonei, sulla base dei titoli spetta alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, una volta decisa l'ammissione dei candidati al concorso, e stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli, valuta i titoli attribuendo il relativo punteggio

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno _____.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che, per qualsiasi motivo, perverranno o saranno presentate dopo il suddetto termine. In caso di domanda inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale dell'Ufficio di spedizione.

La data di arrivo della domanda e dei documenti presentati a mano sarà stabilita dal bollo a calendario del Protocollo del Comune di _____.

Sarà cura dei candidati comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del recapito. Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti.

Il Comune approva la graduatoria e provvede alla nomina del vincitore.

A parità di punteggio l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto dei titoli di preferenza di cui al punto 4 allegati alla domanda.

Art. 4

Il Comune provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione (nel caso di veicoli nuovi di fabbrica) ovvero al duplicato della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. previo nulla-osta rilasciato dagli Uffici comunali.

Art. 5

Per quanto non riferito vale quanto contenuto a Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n° ____ di data _____.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso la segreteria comunale.